ORDINANZA MUNICIPALE concernente i voli d'elicottero

(del 22 luglio 2024)

Il Municipio di Muralto, richiamati

- l'Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori dagli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs);
- > il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri;
- > gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- > gli artt. 23, 24, 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC)
 - e ogni altra normativa applicabile in materia

ORDINA:

art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza regola la competenza del Municipio nella disciplina dei voli con elicottero in modo da limitare l'inquinamento fonico e dell'aria connesso all'uso di questo mezzo di trasporto come pure per garantire la sicurezza di persone e cose e permettere il rispetto della quiete pubblica.

art. 2 Modalità di volo

¹Nel rispetto dell'art. 18 OAEs le traiettorie e le manovre degli elicotteri dovranno essere effettuate in modo da evitare rumori inutili.

²In particolare dovranno essere scelti itinerari e quote di volo in modo da non arrecare eccessivo disturbo sui centri abitati, sulla Casa per anziani, sulle sedi dell'Istituto scolastico comunale e altre strutture sensibili.

³La durata dei voli è limitata a 30 minuti; in casi giustificati il Municipio può accordare una deroga.

art. 3 Orario di servizio

¹Per qualsiasi volo con atterraggi esterni, le imprese di trasporto sono vincolate al rispetto dei seguenti orari: da lunedì a venerdì, ore 10:00 - ore 12:00 / ore 14:00 - ore 16:00. Il sabato solo in casi eccezionali, previa autorizzazione del Municipio.

²Qualsiasi volo è escluso la domenica, nei giorni festivi riconosciuti come tali dalle Autorità cantonali e durante le vacanze di Pasqua, dei Defunti e di Natale.

³In casi giustificati e limitati nel tempo il Municipio può derogare ai limiti d'orario indicati.

art. 4 Atterraggi e voli in zone densamente popolate

¹L'istante richiede l'autorizzazione almeno 5 giorni prima, tramite apposito formulario, specificando in particolare:

- il committente dei voli;
- lo scopo dei voli, indicando il genere di merci o persone che s'intendetrasportare;
- il programma dei voli, indicando
- > data e orario dei voli previsti
- > luogo di carico e di scarico (ev. allegare planimetria)
- > numero delle rotazioni previste
- > tipo di elicottero usato
- l'eventuale necessità di provvedimenti di sicurezza riguardo al traffico stradale, ferroviario e delle funivie.

²Il Municipio si esprime tempestivamente in merito alla richiesta d'autorizzazione e compatibilmente con le esigenze di servizio.

³Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere tempestivamente annunciati per iscritto all'Ufficio tecnico comunale.

⁴Le operazioni di salvataggio (REGA), di polizia e di lotta contro gli incendi non sottostanno ad alcuna autorizzazione.

art. 5 Tasse

Per il rilascio dell'autorizzazione di volo è percepita una tassa di fr. 100.00.

art. 6 Danni nei confronti di terzi

'Il committente e/o la ditta che effettua i voli d'elicottero sono ritenuti responsabili per ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi; il committente, rispettivamente la ditta non potranno fare rivalsa sul Comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, non potranno esercitare i loro diritti o saranno altrimenti danneggiati.

²La ditta che effettua i voli d'elicottero dovrà prendere tutte le misure necessarie per proteggere l'ambiente e le persone al suolo (avvertire i confinanti interessati dal volo, sbarrare le vie d'accesso, segnalare il pericolo, pulizia e riordino delle aree comunali utilizzate, ecc.).

³In particolare la ditta che effettua i voli d'elicottero dovrà debitamente informare i confinanti indicando l'ubicazione precisa del cantiere (via e numero civico) e la fascia oraria in cui verranno effettuati i voli d'elicottero.

art. 7 Segnalazione di infrazioni

Le infrazioni alle Ordinanze e ai Decreti che disciplinano gli atterraggi esterni con elicotteri sono trasmesse all'Ufficio federale dell'aviazione civile per il tramite dell'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale.

art. 8 Reclami

Contro le decisioni dei Servizi dell'Amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

art. 9 Provvedimenti amministrativi e penalità

Le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite con una multa fino a fr. 5'000.00 a dipendenza della gravità e dell'eventuale recidiva. Nei casi di esigua gravità la pena può essere sostituita da un ammonimento.

art. 10 Applicabilità di altre Leggi

Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni federali e cantonali in materia.

art. 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

art. 12 Pubblicazione

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC.

(Ris. mun. 524/2024 del 22 luglio 2024)

Il Municipio